

REP.

**CONCESSIONE IN USO A TERZI DI UNA PORZIONE DI BENE
DEMANIALE COSTITUITA DA UN LOCALE ADIBITO A BAR/RISTORO,
INTERNO ALLA SEDE COMUNALE, IN PIAZZA DEL POPOLO N. 10
CESENA**

premessso

- che il Comune di Cesena è proprietario del Palazzo Comunale, sito in Cesena, Piazza del Popolo n. 10, dichiarato d'interesse storico, al cui interno si trova un locale adibito a bar/ristoro, provvisto di servizio igienico, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena al fg 125 particella 477 sub 112 (PARTE);

- che il Comune di Cesena, contando più di n. 350 unità di personale all'interno del palazzo comunale, ha l'esigenza di individuare un concessionario per il suddetto locale;

- che tale Ente, ha richiesto ed ottenuto dalla competente Soprintendenza, l'autorizzazione alla concessione in uso del locale, emessa ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con D.C.R. n. 6 del 18.01.2021;

- che, a seguito di determina dirigenziale n. ... del ..., è stato indetto un bando d'asta pubblica per la concessione del suddetto locale;

- che a seguito di tale procedura ad evidenza pubblica tramite bando di cui sopra è stato selezionato il soggetto destinato alla sottoscrizione del presente contratto;

Tutto ciò premesso ed atteso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concedente, per le specifiche finalità di cui al presente atto, dà in concessione al Concessionario una porzione di immobile (locale) pari a circa 40 mq, sita nel Comune di Cesena, ubicata all'interno del Palazzo comunale in Piazza del Popolo n. 10, distinta al N.C.E.U. di Cesena (FC), al foglio n. 125 particella 477 sub 112/parte, come risulta dall'allegata planimetria (sub allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il predetto locale è utilizzato, in maniera esclusiva, per la somministrazione di cibi e bevande, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 2.

3. Lo stesso, provvisto di servizio igienico, è costituito da due ambienti, il primo destinato a "punto ristoro" ed il secondo destinato a magazzino/deposito.

4. Il locale in parola, nel contesto del Palazzo Comunale, è dichiarato di interesse storico ai sensi degli artt. 10-12 D. Lgs. 42/2004, con Decreto D.D.R. n. 2004 del 22 luglio 2009, da parte del Ministero per i Beni e le attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna.

5. La presente concessione è stata autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con D.C.R. n. 6 del 18.01.2021.

ART. 2 - UTILIZZO ED INIZIO ATTIVITA'

1. Il locale viene concesso, nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova. Il Concessionario dichiara di adibirlo a "bar/punto ristoro" al fine di svolgervi un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, escluse quelle

alcoliche e/o superalcoliche, esclusivamente al personale del Comune di Cesena e/o dell'Unione Valle Savio nonché all'utenza del Palazzo Comunale, nei limiti delle prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente. Egli non potrà mutare né la destinazione d'uso dichiarata né il tipo di attività svolta, senza la preventiva autorizzazione scritta del proprietario.

2. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato sarà motivo di risoluzione anticipata così come al successivo art. 14.

3. La realizzazione di ogni intervento, necessario per sistemare e rendere eventualmente idoneo all'uso convenuto il locale sopra descritto, è totalmente a carico del Concessionario, senza che vi sia la corresponsione di alcuna somma da parte di questo Ente.

4. Il Concessionario si impegna ad iniziare l'attività di somministrazione di cibi e bevande di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della presente Concessione viene stabilita in anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione, con la possibilità di rinnovo alla scadenza per egual periodo, da formalizzarsi con specifico e separato atto.

2. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente, in buono stato di manutenzione, l'immobile oggetto della presente concessione, senza che il Concedente debba corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, anche per eventuali migliorie o addizioni non contemplate nel presente atto, che rimarranno acquisite al patrimonio del Concedente.

ART. 4 - CANONE ANNUO DI CONCESSIONE

1. Il Concessionario corrisponderà al Concedente un canone di concessione annuo, iniziale anticipato, pari ad Euro ... (Euro .../...) + IVA, da versare anticipatamente, in due rate semestrali.

2. Tale canone annuo verrà aggiornato annualmente, per l'intera durata del contratto di concessione, dall'inizio del secondo anno di concessione, in base al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, riferita al secondo mese antecedente quello di decorrenza del canone.

3. Il Concessionario non potrà - adducendo pretese o eccezioni di alcun genere - ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone o degli altri oneri accessori, costituisce in mora il Concessionario e l'importo da pagare sarà gravato degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale riferito al periodo di mora.

4. Inoltre, il mancato pagamento totale o parziale del canone, della relativa mora o degli oneri accessori, entro il termine indicato dagli uffici competenti, dà diritto al Concedente all'eventuale risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1453 e successivi del codice civile.

ART. 5 – BUONI PASTO

1. Al fine di favorire la massima fruibilità del servizio nei confronti degli utenti definti al precedente art. 2, il Concessionario sarà tenuto ad accettare i pagamenti mediante l'utilizzo di "buoni pasto" nelle modalità e secondo i criteri di cui alle relative convenzioni.

ART. 6 – ACCESSIBILITÀ ALL'UNITÀ IMMOBILIARE

1. E' facoltà del Concedente accedere, in qualsiasi momento, al locale

oggetto della presente concessione, al fine di eseguire accertamenti periodici sullo stato del locale e degli impianti.

ART. 7 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE

1. E' fatto espresso divieto al Concessionario:

- sub-concedere in tutto o in parte il locale concesso ad altro soggetto;
- cedere il presente contratto ad altro soggetto.

2. La presente concessione resterà valida anche in caso di modifiche societarie, statutarie o dei soci del Concessionario, che dovranno essere preventivamente comunicate al Concedente.

ART. 8 – RESPONSABILITA', OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è considerato responsabile della custodia del locale con relativo servizio igienico e del suo regolare uso, nel rispetto delle normative vigenti.

2. Il Concessionario dovrà provvedere, per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, alla gestione, alla manutenzione ordinaria e al mantenimento a norma del locale concesso e degli impianti ivi presenti, in modo da consegnare alla scadenza della concessione il suddetto locale in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

3. E' fatto divieto al Concessionario:

- tenere in deposito nei locali sostanze infiammabili e/o esplosive;
- cambiare la destinazione d'uso del locale, se non preventivamente autorizzata dal Concedente;
- posizionare all'interno dell'immobile concesso gli apparecchi ed i congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto n. 773

del 18.06.1931 (TULPS), quali ad esempio slot machine, videolottery (VLT) o altri apparecchi elettromeccanici.

4. Il Concessionario è tenuto, inoltre, al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni previste dal D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10, L.137/2002” s.m.i. ossia:

- è tenuto rispettare le prescrizioni specifiche di cui all’art. 55 co.3, lett. a) e b), ossia la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche e artistiche dell’immobile; inoltre le modalità di fruizione saranno quelle consentite dal mantenimento dell’attuale destinazione d’uso a bar;

- l’immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o non compatibili con il carattere storico ed artistico del bene e a tale riguardo, ogni variazione d’uso dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza (ai sensi dell’art. 21 co. 4);

- l’esecuzione di lavori, opere e interventi di qualunque genere sull’immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza (ai sensi dell’art. 21 co. 4, 5);

- il concessionario è sempre tenuto a garantire la conservazione del locale.

ART. 9 – POLIZZE

1. Il Concessionario è l’unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e del Concedente riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale. Pertanto, con la consegna del locale, il

Concessionario deve aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice, le seguenti polizze assicurative aventi una durata pari a quella della presente concessione:

- assicurazione contro eventuali rischi e danni di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dall'espletamento del servizio e dall'uso dell'immobile e degli impianti, sia delle attività ivi svolte, o causati da persone o cose o animali comunque ammessi negli ambienti, per un massimale unico per sinistro di almeno € 3.000.000,00;

- assicurazione rischio locativo per incendi, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici riferiti al locale concesso o altri rischi attinenti all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario, con un massimale unico per sinistro di almeno € 69.000,00, nonché per ricorso terzi con un massimale unico per sinistro di almeno € 1.000.000,00.

2. Copia delle polizze di cui al punto precedente dovranno essere consegnate al Servizio Patrimonio-Espropi del Comune di Cesena, al momento della stipula del presente contratto ed il Concessionario si impegna altresì a consegnare al concedente copia della ricevuta di pagamento dei singoli premi annuali.

ART. 10 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, compreso quello di restituzione del locale in buono stato di manutenzione, il Concessionario ha prestato garanzia di Euro ... (.../...), pari ad un'annualità del canone di concessione, mediante deposito/fideiussione bancaria n. ... del ... emessa da ..., valida fino al 180° giorno successivo alla scadenza del contratto o dopo l'eventuale data di risoluzione dello

stesso.

2. Tale cauzione potrà essere automaticamente trattenuta dal Concedente nel caso di mancato pagamento del canone o degli oneri accessori, e comunque nel caso di inadempienza da parte del Concessionario anche di un solo articolo della presente concessione, o in caso di danno accertato arrecato al locale, al Concedente o alla collettività.

ART. 11 – MANUTENZIONE

1. Il Concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria. Qualora questi non vi provveda tempestivamente, vi provvederà il Concedente con spese a carico del Concessionario, che dovrà poi effettuare il rimborso all'avvenuta riparazione.

2. Resta in capo al Concedente l'onere della manutenzione straordinaria di pertinenza del locale.

ART. 12 – UTENZE E IMPOSTE

1. Sono a carico del Concessionario tutti i costi relativi alle utenze (spese per consumi di energia elettrica, per il combustibile da riscaldamento, per l'acqua in genere) aventi propri distinti contatori, relativi ai soli locali concessi, che possono essere intestati direttamente presso le Aziende fornitrici.

2. Sono a carico del Concedente le spese relative a quelle utenze i cui contatori non possono essere separati in modo distinto dal resto del Municipio.

3. Sono interamente a carico del Concessionario la TARI e quanto afferente a tale locale, secondo la normativa vigente.

ART. 13 – RECESSO ANTICIPATO E REVOCA

1. Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dal presente contratto in

qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

2. Il Concedente potrà sempre revocare la presente concessione per esigenze di pubblico interesse, senza necessità di congruo preavviso né di corrispondere alcun indennizzo. La revoca sarà preceduta da una comunicazione ai sensi dell'art.8, Legge 241/1990.

ART. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il rapporto di concessione disciplinato dal presente contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata della presente concessione, per le ipotesi di revoca e per i casi di risoluzione previsti dalla legge (art.1453 e ss del codice civile), anche per i seguenti motivi:

a) fallimento del Concessionario;

b) risoluzione per grave inadempimento del Concessionario, in particolare in caso di:

- utilizzazione anche temporanea o parziale, in tutto o in parte, del locale concesso per usi o finalità diverse da quelle di cui all'art. 2;

- cessione o sub concessione del locale concesso;

- mancato svolgimento degli adempimenti connessi alla manutenzione ordinaria;

- violazione dell'obbligo di consentire al Concedente ed ai suoi incaricati, l'effettuazione delle dovute verifiche e controlli sul locale;

- mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 9;

- inutilizzazione del locale concesso e protratta mancanza del servizio bar/ristoro;

- mancata ricostituzione della fideiussione bancaria nell'importo originario,
nel caso di suo utilizzo o al venir meno della sua validità;

- violazione di altri divieti di cui al presente atto.

2. La risoluzione per grave inadempimento del Concessionario potrà essere disposta dal Concedente, previa comunicazione scritta all'interessato di intimazione ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

3. In caso di risoluzione per fatto del Concessionario, si procederà ad incamerare fideiussione/deposito cauzionale di cui all'art. 10, fatto salvo il risarcimento dei danni a favore del Concedente.

4. In tutti i casi di estinzione di cui al presente articolo, il Concessionario dovrà rilasciare libero da cose e persone il locale concesso, entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione in cui viene disposta tale estinzione. Decorso inutilmente tale termine, il Concedente, sarà libero di porre in essere ogni azione per la piena acquisizione del locale, con spese a carico del Concessionario.

ART. 15 – RICONSEGNA DEI LOCALI

1. Al termine del contratto, i locali dovranno essere riconsegnati al Concedente in buono stato di manutenzione, senza che ciò dia luogo a risarcimenti o indennizzi a favore del Concessionario.

ART. 16 - PRESA VISIONE LOCALI

1. Il Concessionario dichiara di aver visitato i locali e di accettare gli stessi nello stato di fatto in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori da parte del Concedente.

ART. 17 – ANTIMAFIA

1. Il Concessionario dichiara di non essere soggetto alle misure di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.

ART. 18 - APE

1. Il Concedente consegna l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) n. 01298-123000-2015 del 23/12/2015, che si allega al presente contratto con la Lettera B.

ART. 19 – MANLEVA

1. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potranno derivargli dal fatto od omissione sua, di suoi collaboratori o di terzi; da inosservanza dei patti qui convenuti e da abuso nell'uso dei locali. Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Concedente ed i terzi dei danni causati per sua colpa o dei suoi aventi causa, di qualsiasi natura e motivo.

2. Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi di acqua, luce, riscaldamento per cause indipendenti dalla sua volontà e perciò non dovrà corrispondere compenso, indennizzo o risarcimento alcuno al Concessionario.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra il Concessionario ed il Concedente, sia durante la gestione del contratto che al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, sono definite dal Tribunale competente nel distretto ove è ubicato l'immobile al cui interno vi è il locale oggetto della presente concessione.

ART. 21 - DOMICILIO FISCALE

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziaria, concernente il contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, il Concessionario elegge domicilio fiscale in Via ..., PEC

2. Il Concedente elegge domicilio presso la sede comunale, Piazza del Popolo n. 10 – 47521 Cesena (FC), PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it .

ART. 22 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nonché le relative imposte (di bollo, di registro ecc.), sono a carico del Concessionario, il quale espressamente le assume.

2. Gli adempimenti connessi alla registrazione del presente contratto di concessione sono a carico del Concedente che pertanto chiederà al Concessionario il rimborso delle spese sostenute.

ART. 23 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cesena nella persona del Sindaco.

Il Responsabile del Trattamento è il Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, rappresentato organicamente dal Dirigente. Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione Dati (DPO).

Letto, approvato e sottoscritto.

II CONCEDENTE

II CONCESSIONARIO

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nella presente convenzione, dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt.

II CONCESSIONARIO
